

19 Ott 2021

# L'impatto del green pass in condominio

di Davide Ligonzo - presidente CTS A.R.C.O.

Nell'attualità dell'entrata in vigore del Dl 127/2021, da più parti si è temuto che la certificazione verde Covid-19 potesse trasformarsi in un ennesimo onere specifico per gli amministratori di condominio. **Ma è proprio così?** Il testo normativo così recita: «a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso **ai luoghi in cui la predetta attività è svolta**, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19».

## Chi ha l'obbligo di green pass

Ciò significa, senza alcun dubbio o necessità interpretativa, che tanto l'amministratore quanto i suoi dipendenti o collaboratori, per poter svolgere l'ordinaria attività presso il proprio ufficio/studio professionale, devono possedere ed esibire il green pass. Il soggetto cui spetta richiedere **l'esibizione del certificato è il titolare del suddetto ufficio/studio professionale** nella misura in cui egli è anche il datore di lavoro; tanto più che in tale veste è tenuto «a verificare il rispetto delle prescrizioni» e, in particolare, entro il 15 ottobre avrebbe dovuto definire «le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche». Il tutto alla pari delle altre categorie professionali private.

## Nulla cambia in assemblea

Una criticità sembrava potersi ipotizzare per le assemblee condominiali ma, alla luce delle considerazioni che seguono, si ritiene di poterla escludere o almeno ridimensionarla in modo sostanziale. L'assemblea - **intesa come evento e non come spazio fisico** - può essere considerata un luogo di lavoro dell'amministratore (o di suo collaboratore) soltanto se questi vi partecipino personalmente (fatto non obbligatorio né automatico, sebbene nella pratica quotidiana accada quasi sempre). Di conseguenza **se l'amministratore non prende parte alla riunione** - limitandosi a convocarla e predisporre tutto quanto necessario affinché i condòmini possano riunirsi e deliberare - la problematica relativa al green pass non si pone dall'inizio.

## I lavoratori in condominio

Circostanza diversa - che qui si interseca con il luogo fisico in cui la riunione si svolge - è quella in cui l'amministratore partecipi all'adunanza. Se è vero che egli si trova nel suo posto di lavoro (**indipendentemente da dove si svolga l'evento**) è altrettanto certo che i condòmini/partecipanti non stanno lavorando e quindi per loro, agli effetti della legge in commento, non pare esserci obbligo di possedere e/o esibire il green pass. **Al riguardo peraltro si potrebbe evidenziare qualche criticità** se si consideri che tra i presenti all'assemblea vi potrebbe essere qualche figura professionale (legali, tecnici) che non sta semplicemente esercitando il diritto di proprietà ma anzi sta espletando appieno la propria attività lavorativa.

Altro aspetto riguarda quei lavoratori che si interfacciano quotidianamente con la gestione condominiale. Per coloro che sono alle dirette dipendenze del condominio vale, ovviamente, l'obbligo di possesso (e dovere di esibizione) del certificato, senza alcuna eccezione. **Figura**

**preminente in tal senso è quella del portiere** dello stabile che quindi dovrà produrre, a richiesta dell'amministratore o di suo delegato, la certificazione verde.

### **Conclusioni**

Si tralascia qui ogni considerazione attinente il dibattito sulle vaccinazioni, sul rifiuto di sottoporsi al trattamento; può ricordarsi però che per i «soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica» **non si pone alcun problema particolare per l'accesso al luogo di lavoro**. Oltre a ciò, a valere per tutti ed in ogni circostanza, restano ancora valide e vigenti le precedenti misure per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2. In definitiva sembrano mancare, al momento, risposte univoche per tutte le problematiche che **possono verificarsi nell'ambito del condominio** ma si consideri che le norme in oggetto, e le questioni ad esse sottese, possono ritenersi ancora in divenire; è quindi possibile che si rendano necessarie delle modifiche, tanto più se lo stato d'emergenza dovesse essere prorogato oltre l'attuale orizzonte temporale di riferimento che è il 31 dicembre 2021.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved